

Roma, 30 gennaio 2008

**OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB
“AVVIO DEL “LIVELLO 3” SUL NUOVO REGOLAMENTO
INTERMEDIARI – CONFRONTO CON IL MERCATO”**

L’ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione in oggetto, pubblicata in consultazione, in cui la CONSOB ha comunicato di voler adottare, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, un processo di elaborazione di linee interpretative di maggior dettaglio (“livello 3”) che consentano di agevolare l’applicazione delle norme da parte degli operatori, riportando i chiarimenti forniti in un unico documento di riferimento.

Dal momento che nel documento di consultazione la CONSOB propone di segnalare le aree meritevoli di opportuni chiarimenti, in via generale si ritiene che possa essere utile precisare ulteriormente gli aspetti applicativi delle disposizioni quando, nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, identici obblighi di comportamento sono posti sia in capo all’impresa di assicurazione sia in capo ai soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa, rispettivamente secondo l’art. 87 e l’art. 85 del Regolamento Intermediari. A tal riguardo, appare opportuno chiarire se l’interpretazione delle disposizioni si debba intendere nel senso che:

- quando i prodotti finanziari assicurativi sono distribuiti dai soggetti abilitati, questi ultimi sono assoggettati alle regole previste dall’art. 85 in via diretta, mentre le imprese sono tenute a verificare l’osservanza degli obblighi da parte del soggetto abilitato per ciò che concerne le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 87;
- quando i prodotti finanziari assicurativi sono distribuiti direttamente dalle imprese, queste ultime sono assoggettate direttamente alle disposizioni previste dall’art. 87.

In tal caso, si chiede di confermare che, nella distribuzione di prodotti finanziari mediante soggetti abilitati, l’obbligo nei confronti del cliente è adempiuto quando vi provvedano direttamente gli stessi soggetti abilitati.

In secondo luogo, si osserva che talvolta un'esigenza simile si rileva a causa di analoghi obblighi informativi nei confronti del cliente, duplicati a causa di quanto disposto dal Regolamento Intermediari (in capo ai soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa o alle imprese nella vendita diretta), nonché a carico delle imprese per quanto disposto dal Regolamento Emittenti e della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita.

A tal riguardo, pur comprendendo le ragioni sottese alla distinzione dei piani intermediario/emittente, appare opportuno verificare la possibilità di razionalizzare gli obblighi informativi quando il cliente, nelle operazioni di investimento e disinvestimento conseguenti all'acquisto di un prodotto finanziario assicurativo, sia destinatario di una duplicazione di informazioni, a scapito della trasparenza, in virtù di obblighi informativi analoghi posti sull'intermediario e sull'emittente.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

Articolo 35 (Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti)

L'articolo descrive gli obblighi cui sono sottoposti gli intermediari in termini di classificazione dei clienti. In merito alla sua applicazione nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, il documento "Esito delle consultazioni" del 30 ottobre 2007 riferisce che *"l'obbligo di comunicazione si riferisce "solo" ai casi di rapporto diretto tra impresa di assicurazione e cliente"*.

Si chiede di chiarire quali obblighi di comportamento debbano essere tenuti quando il contraente cessa il proprio rapporto con l'intermediario soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa. In tal senso, si chiede di precisare se gli obblighi di classificazione siano da ricondurre in capo al nuovo intermediario presso il quale il contratto viene trasferito.

Articolo 36 (Informazioni su supporto duraturo mediante sito internet)

L'articolo descrive i requisiti e gli obblighi da seguire nel caso di informazioni rese al cliente mediante sito internet. Ferma restando la consapevolezza delle ragioni e dei presupposti che giustificano i diversi piani della regolamentazione CONSOB posta sugli intermediari e sugli emittenti, si chiede di precisare se, nel caso in cui:

- il soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa consegni al cliente il prospetto informativo di un prodotto finanziario assicurativo, in forma cartacea, avvalendosi di tale consegna al fine di soddisfare gli oneri informativi di cui all'art. 33 del Regolamento Intermediari;
- l'impresa emittente abbia, dal canto suo, ottenuto da parte del cliente (ai sensi dell'art. 28-septies del Regolamento Emittenti) la possibilità di comunicare a questi gli aggiornamenti informativi attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'impresa;

l'intermediario possa, anche in assenza di uno specifico consenso a fornire informazioni secondo quanto previsto dall'articolo in esame al comma 2 lettera b), ritenere comunque soddisfatti i propri obblighi informativi, in termini di notifica delle modifiche alle informazioni di cui dall'art. 34, comma 6, del Regolamento Intermediari, mediante la pubblicazione di tali modifiche da parte dell'impresa emittente sul proprio sito internet.

Titolo II (Adeguatezza, appropriatezza e “mera esecuzione o ricezione di ordini”)

Le disposizioni del titolo in esame prevedono determinate regole di comportamento e processi di valutazione a seconda che il servizio prestato dall'intermediario si configuri in un servizio di consulenza finanziaria, collocamento o “mera esecuzione di ordini”.

A tal riguardo, si richiede se - e se sì a quali condizioni - l'intermediario abbia facoltà di chiedere anticipatamente al cliente se questi voglia giovare o no del servizio di consulenza o se, invece, voglia ricevere solo un servizio di collocamento finalizzato all'illustrazione e alla promozione delle caratteristiche del prodotto.

Art. 52 (Incentivi)

Riguardo all'articolo in esame, si osserva che la remunerazione dell'attività di distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi può presentare una componente variabile di tipo “premio di produzione”, pattuita di anno in anno tra l'impresa ed i distributori (c.d. *rappel*). Tali premi di produzione possono essere eventuali, ossia previsti a condizione che siano raggiunti determinati obiettivi e possono essere correlati alla raccolta “netta”, ossia al netto dei disinvestimenti.

A tal riguardo, sembra possibile sostenere che tale ultima fattispecie non sembra contraria ed anzi appare compatibile con gli interessi del cliente: infatti, da un lato sembra in grado di stimolare gli intermediari ad incrementare la distribuzione di nuovi contratti senza il preventivo disinvestimento di contratti già in essere, dall'altro sembra poter favorire l'intermediario ad una migliore assistenza post-vendita al cliente, anche al fine di limitare, ove possibile, le operazioni di riscatto.

Pertanto, si richiede una valutazione di conformità della suddetta fattispecie.

Ove la suddetta fattispecie non sia ritenuta contraria alle disposizioni dell'articolo in esame, gli intermediari dovranno fornire agli investitori idonea informativa su tali “premi di produzione”.

A tal fine, si chiede conferma circa il contenuto di tale informativa, in particolare relativamente a natura e importi del premio, e circa il documento che meglio si presti a contenere tale informativa (Parte III del Prospetto e informativa di cui all'art. 85, comma 1 e 87, comma 1 del Regolamento Intermediari, oppure il modello di cui all'allegato 7B ai sensi del Regolamento Intermediari n. 5 ISVAP).

Inoltre, si chiede di precisare l'applicazione dell'articolo in esame con particolare riferimento alle somme in retrocessione ricevute dagli intermediari da parte delle imprese emittenti o dei gestori di OICR sottostanti a prodotti finanziari assicurativi, sia

con riferimento a prodotti sottoscritti prima del 1° novembre u.s., ossia prima dell'emanazione del nuovo Regolamento Intermediari, sia con riferimento a prodotti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della circolare ISVAP n. 551 del 2005, ovvero antecedentemente al 1° Settembre 2005.

Infine, si richiede di chiarire l'applicabilità dell'articolo alla distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato membro e operanti sul territorio in regime di libertà di prestazione di servizi.

Art. 85 (Soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa) e Art. 87 (Imprese di assicurazione)

Oltre a quanto già osservato in termini di obblighi previsti sia in capo al soggetto all'intermediazione assicurativa sia in capo all'impresa, facendo riferimento agli specifici adempimenti previsti dagli articoli 35 (Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti) e 53 (Rendiconti nei servizi diversi dalla gestione di portafogli), richiamati nell'art. 87, la CONSOB ha precisato, nel documento "Esito delle consultazioni" del 30 ottobre 2007, che tali adempimenti sono applicabili ai "solì casi di vendita diretta" da parte dell'impresa di assicurazione.

Pertanto, si chiede di precisare se ciò comporti che gli altri adempimenti richiamati nello stesso articolo 87, in caso di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi mediante soggetti abilitati, siano direttamente applicabili solo a tali soggetti, ricadendo invece sull'impresa di assicurazione l'obbligo di "verificarne in concreto l'osservanza" (art. 87, comma 3).

Inoltre, in caso di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi la CONSOB, sempre nel documento "Esito delle consultazioni" del 30 ottobre 2007, ha chiarito che l'obbligo di consegna dei modelli 7A e 7B di cui al citato Regolamento Intermediari ISVAP, non "dovrebbe essere applicabile ai soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa".

Si interpreta pertanto che, nel caso in esame, i modelli sopra citati non debbano essere consegnati dai soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa.

Infine, sulla base del combinato disposto del Regolamento Intermediari e del Regolamento congiunto Banca d'Italia - CONSOB, si chiede di confermare che le imprese di assicurazione debbano intendersi soggette alle disposizioni relative al trattamento dei reclami esclusivamente nel caso in cui provvedano alla distribuzione diretta di prodotti finanziari assicurativi, mentre in caso di distribuzione mediante soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa il trattamento in oggetto debba essere considerato obbligo in capo ai soggetti abilitati stessi.

In ogni caso, sempre con riferimento al trattamento dei reclami, si osserva che il "vecchio" articolo 59 della versione precedente del Regolamento Intermediari è "confluito" nell'art. 17 del suddetto Regolamento congiunto.

Tuttavia, mentre le disposizioni del suddetto articolo 59 prevedevano un certo dettaglio indicando l'istituzione di una figura responsabile per la gestione dei reclami, la descrizione dei contenuti e la procedura di gestione degli stessi, l'art. 17 sembra porsi su

un livello più generale, stabilendo semplicemente che gli intermediari devono adottare procedure idonee alla sollecita trattazione dei reclami. A tal riguardo, si chiede di aggiungere ulteriori chiarimenti su quali adempimenti formali debbano essere adottati dall'impresa, sia nel caso in cui l'obbligo sia posto in capo al soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa attraverso il quale l'impresa distribuisce i prodotti da essa emessi, sia nel caso in cui l'impresa operi nella vendita diretta.